

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240

C.A.P. 36043

ORDINANZA N. 43 DEL 02-12-2020

Reg. Gen. N. 67

Oggetto: EMERGENZA NEVE PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI A CARICO DEI

PROPRIETARI DI FABBRICATI E DI AUTOVEICOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO VISTO l'art.36 del regolamento di Polizia Urbana;

il decreto del Sindaco n. 3 in data 01.07.2020 con il quale sono state conferite, fino al 31.12.2020, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, 2° e 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 72 dello Statuto Comunale, inerenti agli uffici ed ai servizi dell'Area "Servizi Tecnici", al geom. Andrea Nizzetto:

ORDINA

ai proprietari dimoranti nello stabile, ai portieri ed ai custodi o, in mancanza agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc... che, nell'ordine indicato, sono tenuti:

- a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l'area antistante il rispettivo fabbricato, per tutta la lunghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l'ampiezza della strada lo comporti, per una larghezza di almeno mt.1,50 durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere accumulata lungo il marciapiede o al margine dell'area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale, o creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale;
- 2. ad aprire varchi nella neve accumulata ai bordi della strada dai mezzi spazzaneve, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque di fusione e, se possibile, anche una striscia di cm.20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
- 3. a rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose. Si deve tener presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l'operazione non riesca pericolosa per i pedoni e non possa essere causa di danni a cose o persone;

ORDINA altresì agli utenti motorizzati di far sostare i mezzi di trasporto sul margine destro della corsia, rimuovendoli nel caso che questi possano creare intralcio ai mezzi spartineve e alla circolazione stradale. In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10 i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse e nei cortili delle abitazioni anche in deroga ai regolamenti condominiali.

Ordinanza DEI RESPONSABILI n.43 del 02-12-2020 COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

AVVERTE che le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

AVVERSO al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto, o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Nizzetto.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e il suo invio alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Camisano Vicentino.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI NIZZETTO ANDREA